



FBA
Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua
del Credito e delle Assicurazioni

ALLEGATO A

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e del D. Lgs. n. 50 del 2016, del servizio di consulenza ed assistenza legale finalizzata al coordinamento, alla supervisione e al controllo amministrativo delle attività dei soggetti e degli operatori economici a vario titolo coinvolti nella progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività indicate nei progetti congiunti FBA - OO.SS.

CIG 93044280E3

PREMESSA

Il Fondo Banche Assicurazioni (di seguito, “Fondo” o “FBA”) è un Fondo paritetico interprofessionale nazionale costituito ai sensi dell’art. 118 della legge n. 388 del 2000 al fine di “finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti”.

Il Fondo è un’associazione senza scopo di lucro per la formazione continua dei lavoratori delle imprese aderenti, che operano nel settore del credito e delle assicurazioni. In particolare, il Fondo sostiene la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività delle imprese operanti nei citati settori, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti tra le parti sociali.


La sua missione, individuata dalla legge e dallo statuto associativo, è finanziare, secondo le modalità fissate dall’articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati dalle parti sociali, secondo le modalità definite nel Regolamento approvato dall’Assemblea degli associati. Il Fondo promuove, inoltre, ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione continua in coerenza con il suo scopo istituzionale. L’associazione opera senza scopo di lucro. Per l’espletamento delle proprie attività e il raggiungimento dello scopo statutario, FBA si avvale delle risorse ad esso provenienti sulla base di quanto disposto dall’art. 118 della legge 388 del 2000 citata, ossia lo 0,30% del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria, versato mensilmente all’INPS dai datori di lavoro aderenti al Fondo e dall’INPS erogato a FBA. Per ulteriore documentazione informativa sull’Associazione www.fondofba.it

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il servizio in appalto ha per oggetto l’attività di consulenza ed assistenza legale finalizzata al coordinamento, alla supervisione e al controllo amministrativo delle attività dei soggetti e degli operatori economici a vario titolo coinvolti nella progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività indicate nei progetti congiunti FBA - OO.SS..

Di seguito le attività dettagliate oggetto dell’affidamento:

- 1. Contratti relativi alla fornitura di beni, acquisizione di servizi, all’affidamento degli incarichi professionali:** individuazione della fattispecie contrattuale di riferimento; supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella predisposizione dei capitolati prestazionali e dei contratti, supporto al RUP nella individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per gli affidamenti; stesura dei contratti per gli affidamenti degli incarichi professionali.



A mero titolo indicativo, si espone la dimensione delle attività per i progetti approvati nel 2021: sono stati stipulati n. 28 contratti per incarichi di docenza a singoli professionisti e n. 1 incarico ad un operatore economico per attività di ideazione, progettazione e docenza.

2. Coordinamento ed attività di supporto alla società incaricata dell'organizzazione degli eventi.

Con riferimento al contratto in essere tra FBA e la società incaricata dell'organizzazione degli eventi formativi - contratto avente ad oggetto la ricerca delle strutture alberghiere, la prenotazione e gestione delle camere prenotate, la gestione delle *rooming list* per tutti i gruppi di persone coinvolti garantendo anche la gestione dei cambi *last minute*, la ricerca e prenotazione sala convegni attrezzate, l'organizzazione del *catering*, l'organizzazione di *transfert* da e per aeroporto/stazione ferroviaria - si richiede la verifica del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali di cui al contratto citato e, nello specifico, con preciso riferimento alle diverse fasi di svolgimento delle attività di formazione:

- a. “ Fase acquisizione servizi”: valutazione di conformità dei preventivi resi dalla società con le richieste inoltrate da FBA per la realizzazione dei progetti condivisi tra FBA e le OO.SS. approvati; redazione di una relazione illustrativa di comparazione dei preventivi e di scelta tra gli stessi;
- b. “Fase di rendicontazione”: verifica dell' esatto adempimento dei contratti sottoscritti tra la Società e i fornitori con preciso riferimento all'oggetto del contratto ed alle modalità e condizioni contrattuali di cui ai contratti stessi; predisposizione della relazione di verifica e conformità dell'esatto adempimento e valutazione di legittimità ed ammissibilità dei pagamenti da eseguirsi da parte di FBA.

A mero titolo indicativo, si espone la dimensione delle attività per i progetti approvati nel 2021: sono stati stipulati n. 21 contratti dalla Società incaricata dell'organizzazione degli eventi. Si allegano, a titolo esemplificativo, le schede di dettaglio di taluni degli eventi svolti.

3. Predisposizione del fascicolo dell'incontro formativo: attività di verifica del regolare svolgimento delle attività didattico-formative riferibili ad ogni singolo incontro, dell'esecuzione delle diverse prestazioni acquisite, acquisizione della documentazione da allegare al fascicolo dell'incontro per attestare il regolare e legittimo svolgimento dell'attività formativa, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni.

Nello specifico:



- acquisizione e controllo di legittimità e regolarità formale e sostanziale della documentazione attestante l'esecuzione degli affidamenti per la fornitura di beni, per l'acquisizione dei servizi e per gli incarichi professionali;
- attestazione delle presenze in aula con relativa predisposizione di un elenco di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'incontro sulla base di quanto riscontrabile dai registri d'aula da acquisire ed allegare al fine di porre in essere i successivi adempimenti riferibili alla predisposizione degli attestati di presenza, al rimborso delle spese di trasferta ed all'accertamento dell'esattezza dei servizi richiesti ed erogati per ogni singolo incontro dai fornitori sulla base delle presenze in aula;
- acquisizione del materiale didattico predisposto per ogni incontro e valutazione di conformità con i programmi dei progetti approvati, nonché con l'oggetto di eventuali contratti di collaborazione professionale sottoscritti con coloro che intervengono in qualità di docenti nell'incontro stesso.

A mero titolo indicativo, si espone la dimensione delle attività per i progetti approvati nel 2021: sono stati organizzati n. 34 eventi/corsi.

- 4. Rimborso spese ai soggetti partecipanti agli eventi formativi:** valutazione di legittimità e conformità delle richieste di rimborso spese, presentate da coloro che intervengono alle riunioni di progettazione e ai moduli formativi, rispetto alle disposizioni espressamente previste nel *Regolamento per il rimborso delle spese ai partecipanti alle attività propedeutiche promosse da FBA*, attestazione della presenza o meno dei requisiti richiesti per l'ammissibilità al pagamento delle richieste di rimborso delle spese per le trasferte nonché rendicontazione dell'esistenza di condizioni ostative di illegittimità delle stesse.

A mero titolo indicativo, si espone la dimensione delle attività per i progetti approvati nel 2021: vi sono stati n. 616 partecipanti agli eventi e, quindi, n. 616 rimborsi spese.

- 5. Supporto alla direzione nella fase di predisposizione dei progetti condivisi con le OO.SS.:** attività di consulenza ed assistenza nella fase di condivisione con le OO.SS. dei progetti di formazione dei quadri sindacali da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Fondo.

Le attività oggetto del servizio dovranno essere svolte dalla risorsa indicata per l'esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e dell'esperienza professionale richiesti per il presente affidamento.



Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo annuale stimato del servizio è pari a € 25.600,00 oltre iva e altri accessori di legge ove dovuti. Il costo per l'esecuzione del servizio sarà determinato applicando la percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico aggiudicatario sull'importo posto a base d'asta pari a € 51.200,00 oltre iva e altri accessori di legge ove dovuti.

Il prezzo unitario offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica dell'Aggiudicatario.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sono stati rilevati rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale e, conseguentemente, l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e riferiti a rischi interferenziali, è pari ad € 0,00 (zero).

L'importo complessivo dell'appalto, tenuto conto delle eventuali proroghe e opzioni è pari a € 115.200,00, oltre iva e altri accessori di legge ove dovuti, ed è così suddiviso:

A - Importo complessivo dell'appalto per la durata di 24 mesi	B - Importo modifiche <i>ex art.</i> 106 D. Lgs. 50/2016	Valore globale gara (A+B)
€ 51.200,00	€ 64.000,00	€ 115.200,00

Al contratto si applicherà l'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, in conformità all'art. 29 del D.L. n. 4 del 2022, a partire dal secondo anno di esecuzione del servizio e per la parte di prezzo da corrispondere.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del verbale di avvio del servizio. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo e/o la proroga tacita.

La durata del contratto potrà essere modificata, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi; l'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore a mezzo PEC almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale;
- la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contratto, av-



viate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 10. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione.

Il personale impiegato per l'esecuzione del servizio dovrà essere: (i) iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine degli Avvocati; (ii) dipendente dell'offerente o (iii) professionista associato con l'offerente.

Il Fondo metterà nella disponibilità dell'Appaltatore tutta la documentazione in proprio possesso ed occorrente al corretto svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione del presente affidamento e in ossequio alle disposizioni del presente Capitolato descrittivo prestazionale e delle norme contrattuali.

È facoltà del Fondo di richiedere all'Aggiudicatario, in qualsiasi momento e per tutta la durata del contratto, tutta la documentazione necessaria al fine di verificare il predetto rapporto di dipendenza.

L'Appaltatore deve disporre delle necessarie competenze per la regolare esecuzione dell'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto, oltreché di quelle contenute nel presente Capitolato descrittivo prestazionale e nei relativi documenti, nonché di quelle che verranno eventualmente impartite dal Fondo.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate.

Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 48 ore decorrente dal realizzarsi dell'evento impeditivo o dal momento in cui l'aggiudicatario ne è venuto a conoscenza.

Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

L’Affidatario si impegna ad esibire, su richiesta dell’Amministrazione, tutta la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti, nonché ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l’applicazione del CCNL di categoria.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l’aggiudicatario ha l’obbligo di consegnare:

1. Garanzia definitiva con le modalità e le forme previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
2. Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile Professionale per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività.

In caso di RTI/Consorzio/Aggregazione, ai sensi dell’art. 103, comma 10, D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui sub) 1 e la polizza di cui sub) 2 sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. L’Appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con scadenza annuale, copia dell’appendice di conguaglio quietanzata.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione, il Fondo potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione.

In tale caso FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E REVISIONE PREZZI

La fatturazione dei compensi avverrà annualmente al completamento dell’attività oggetto dell’incarico relativa ai progetti annualmente approvati.

Il Fondo provvederà ai pagamenti, previa presentazione fattura, entro 30 giorni data fattura fine mese.

La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli, 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

PEC: amministrazione@pec.fondofba.eu



La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara (CIG).

Il Fondo non è in possesso di codice univoco.

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario in conformità a quanto previsto nel D. M. dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 [Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni].

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo FOI verificata nell'anno precedente disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 2,5 % per cento rispetto al prezzo originario e nella misura del 75 % della quota di variazione eccedente il 2,5 %.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'Appaltatore.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero presentate nei termini di cui sopra o non venissero accettate dal Fondo, lo stesso potrà risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIO

Il recesso dal contratto da parte dell'Affidatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 9 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto con le forme e le modalità previste dall'art. 105 D. Lgs. 50/2016.

Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 10 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fondo può richiedere il recesso del contratto nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 109 del D. lgs. 50/2016 e dall'art. 1671 del codice civile, in qualunque momento dell'esecuzione.

Il Fondo, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento, notificati per iscritto a mezzo pec:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- subappalto o cessione del contratto non autorizzati;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- accertamento del difetto dei requisiti richiesti;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- violazione delle disposizioni di cui agli artt. 12, 14, 15, 16 e 17 del presente Capitolato;
- mancato rispetto dei termini di esecuzione del servizio con ritardo superiore a 10 giorni;
- in tutte le altre ipotesi contemplate dall'art. 108 D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Affidatario, il Fondo avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

L'Affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO

I termini indicati nel presente Capitolato e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 12 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. 231/01)

L’Affidatario è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. L’Affidatario con la presente sottoscrizione aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiranno parte integrante del contratto. L’Affidatario è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale. L’Affidatario manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.

Qualora l’Affidatario, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

L’Affidatario si rende disponibile a permettere l’esecuzione di controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza *ex* art. 6 del D. Lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavorista e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati.

L’Affidatario si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

Art. 13 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti

contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'aggiudicatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potrà essere consegnata direttamente al Fondo, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'Affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L'Affidatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'Affidatario accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

L'Affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accessi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A. così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Art. 15 - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'Affidatario nello svolgimento del servizio sono coperti dall'obbligo di riservatezza.

Art. 16 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

L'Affidatario sarà nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina.



ART. 17 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituti di cui all'art. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il presente Capitolato è costituito da n. 17 articoli ed è composto da n. 12 pagine.

